



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Massa
Sezione unica civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:

dott. Giampaolo Fabbrizzi	– Presidente
dott.ssa Sara Farini	– Giudice rel.
dott.ssa Elisa Pinna	– Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I grado iscritta al N. 2027/2011 R.G. promossa da:

FALLIMENTO [REDACTED] SRL, in persona del Curatore fallimentare, con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] con elezione di domicilio in [REDACTED] CARRARA, presso il difensore avv. [REDACTED], come da mandato a margine dell'atto di citazione

PARTE ATTRICE

contro

[REDACTED], con il patrocinio degli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], con elezione di domicilio in MASSA, [REDACTED] N. [REDACTED], presso il difensore avv. [REDACTED], come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta,

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], con elezione di domicilio in MASSA, [REDACTED] N. [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED], come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,

PARTI CONVENUTE

PARTI CONVENUTE CONTUMACI



OGGETTO: azione di responsabilità verso gli amministratori

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 23.4.2015, conclusioni da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.

Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Curatela del Fallimento [redacted] srl ha esposto che la società [redacted] srl, il cui oggetto sociale consisteva nel *“commercio all'ingrosso e al dettaglio, importazione ed esportazione, rappresentanza con o senza deposito di prodotti ortofrutticoli, prodotti derivati, prodotti conservati, prodotti agricoli e alimentari in genere, piante, fiori ed accessori”*, era stata dichiarata fallita dal questo tribunale con sentenza del 7.4.2010; che al momento della dichiarazione di fallimento i soci erano [redacted] e [redacted]; che nel 2006 la società era amministrata da un consiglio di amministrazione composto da [redacted] (presidente), [redacted] (amministratore delegato) e [redacted] (amministratore delegato); che successivamente erano stati nominati amministratori [redacted] e [redacted], rimasti in carica fino al 28.8.2008, allorché fu nominato amministratore unico [redacted] che il dissesto della società poi fallita sarebbe da imputare alla condotta degli amministratori, i quali, a fronte della perdita integrale del capitale emersa già dal bilancio chiuso al 31.12.2006 non hanno ricostituito il capitale sociale al minimo legale, né hanno dichiarato lo scioglimento della società, proseguendo l'attività di impresa, così violando le norme di diligenza e buona amministrazione imposte dalla legge; che, relativamente agli anni 2008 e 2009, non è stata tenuta alcuna scrittura contabile obbligatoria, né alcun libro sociale, né depositato alcun bilancio; che la soc. [redacted] srl ha intrattenuto rapporti con le soc. [redacted] snc di [redacted] ed [redacted] srl in palese conflitto di interessi, non rivendicando i crediti maturati verso tali società. Ciò premesso, la Curatela del Fallimento [redacted] srl ha citato in giudizio [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] chiedendo a questo tribunale che, previo accertamento della responsabilità degli amministratori della società fallita, gli stessi fossero condannati a risarcire i danni cagionati, da quantificarsi in ragione delle perdite di esercizio registrate nelle annualità 2006 e 2007 e nell'importo dei crediti non riscossi dalle soc. [redacted] e [redacted] srl.



2. Si è costituito in giudizio [redacted] ed ha chiesto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti dal Fallimento evidenziando di aver rivestito la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'8.6.2006 al 30.11.2006, senza peraltro avere alcun potere effettivo di gestione, attesa la delega in favore degli altri consiglieri [redacted] e [redacted] Sommati, e, quanto al contestato mancato recupero dei crediti maturati dalla fallita nei confronti della [redacted] Sommati, di essersi attivato versando sul c/c dell'azienda n. 12 assegni da € 10.000,00, ricevuti da [redacted] Sommati, ed utilizzando l'ulteriore somma di € 40.000,00 per l'estinzione di alcuni debiti della [redacted] srl. In via subordinata il convenuto ha chiesto che, in caso di accertata sua responsabilità per il dissesto della società, la stessa sia graduata e proporzionata, così come l'importo da corrispondere a titolo di risarcimento del danno, al periodo in cui lo stesso è effettivamente rimasto in carica all'interno del Consiglio di Amministrazione.

3. Si è costituito in giudizio [redacted] Farina ed ha chiesto il rigetto della domanda proposta dalla Curatela del Fallimento contestando la quantificazione dei danni esposti in atto di citazione, in quanto non sarebbe specificata quale parte della perdita di esercizio sarebbe da considerare conseguenza immediata e diretta della mancata convocazione dell'assemblea, non potendo considerarsi quest'ultima, da sola, fonte del danno lamentato, da identificarsi piuttosto nelle perdite in cui la società sarebbe incorsa per aver proseguito la gestione dopo la conoscenza della riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

4. Si è costituita in giudizio anche [redacted] contestando genericamente la domanda proposta nei suoi confronti e precisando di essere rimasta in carica all'interno della società soltanto per un breve periodo, conclusosi con le dimissioni avvenute nel 2006.

5. Nonostante la regolarità della notifica non si sono costituiti in giudizio i convenuti [redacted] e [redacted] Sommati; il precedente G.I. ne ha quindi dichiarato la contumacia alla prima udienza del 22.5.2012.

6. All'udienza del 6.12.2013, la Curatela del Fallimento ed il convenuto [redacted] hanno dato atto di aver definito transattivamente la vertenza quanto alla posizione del sig. [redacted]; il precedente G.I. ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento nei confronti di Roberto Farina a spese integralmente compensate tra le parti.

7. La causa, istruita con produzioni documentali e prove orali, è stata rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 23.4.2015, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.



████████████████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

IL CASO.it

████████████████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

8. La domanda formulata dalla Curatela nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] è fondata nei limiti di seguito indicati e pertanto, *in parte qua*, va accolta.

La Curatela del Fallimento [REDACTED] contesta ai convenuti di aver violato le norme di diligenza e buona amministrazione, non provvedendo a ricostituire il capitale sociale al minimo legale, ovvero a dichiarare lo scioglimento della società a fronte della perdita integrale del capitale registrata già alla chiusura del bilancio del 2006. Dagli atti risulta infatti che, sebbene il bilancio chiuso al 31.12.2006 registrasse una perdita di € 73.416,65, l'impresa ha comunque proseguito la propria attività, aggravando la propria situazione di dissesto sino alla dichiarazione di fallimento avvenuta il 7.4.2010.

I convenuti non hanno contestato gli addebiti loro mossi dal Curatore, limitandosi piuttosto ad evidenziare il periodo di tempo in cui ciascuno di essi è rimasto in carica ed a contestare la quantificazione dei danni proposta dall'attore.

Non vi è dubbio circa l'antigiuridicità delle condotte di *mala gestio* contestate agli organi gestori della società; al riguardo è sufficiente evidenziare che l'art. 2447 c.c. impone, unitamente agli artt. 2485 e 2486 c.c., la convocazione dell'assemblea dei soci per l'adozione di una delibera che disponga la trasformazione ovvero la ricapitalizzazione della società, ovvero in difetto la messa in liquidazione, ogniqualvolta la perdita di esercizio abbia l'effetto di ridurre il capitale sociale al di sotto dei limiti di legge.

Nessuna di tali condotte "conservative" è stata tenuta dagli amministratori, i quali hanno invece continuato l'attività di impresa, anche dopo l'azzeramento del capitale sociale, ponendo in essere atti gestori che hanno determinato l'aumento delle perdite, tanto che il bilancio successivo al 31.12.2007 si è chiuso con una perdita di esercizio pari ad € 182.481,19, mentre negli anni 2008, 2009 e 2010 non è stata tenuta alcuna scrittura contabile, fino ad arrivare alla vera e propria insolvenza accertata con sentenza dichiarativa di fallimento emessa da questo tribunale il 7.4.2010.

Acclarato dunque l'inadempimento degli amministratori rispetto agli obblighi loro imposti dalla legge, resta da vedere se sussista il danno ed in quale misura.

La Curatela chiede il risarcimento del danno quantificandolo in relazione alle perdite registrate dalla società alla chiusura dei bilanci del 2006 e del 2007, individuando come *dies a quo* il deposito del bilancio al 31.12.2006, momento in cui la perdita di esercizio aveva di fatto completamente azzerato il capitale sociale. Quanto invece al periodo successivo, attesa la mancanza dei libri sociali obbligatori e quindi della contabilità, il Fallimento chiede che il danno sia liquidato in via equitativa.



Orbene, ritiene il Collegio che le perdite registrate al 31.12.2006 ed al 31.12.2007 possano senza dubbio considerarsi conseguenze immediate e dirette delle condotte di *mala gestio* tenute dagli amministratori che si sono avvicinati al vertice della società.

Se, infatti, la società fosse stata messa in liquidazione o comunque fosse stata trasformata o ancora "ricapitalizzata" quando il capitale sociale si era azzerato non si sarebbero manifestate le perdite di cui oggi la Curatela fallimentare chiede il ristoro. In altre parole, se la gestione dell'impresa non fosse proseguita sino al momento dell'apertura del concorso dei creditori, ma fosse cessata prima, la perdita di patrimonio sociale non si sarebbe verificata o, in ogni caso, si sarebbe verificata in misura ridotta.

Venendo quindi alla concreta quantificazione del danno, lo stesso può essere liquidato in via equitativa, prendendo come parametro di riferimento le perdite registrate al bilancio 31.12.2006 e 31.12.2007, considerato che nessuna contabilità è stata tenuta relativamente agli anni 2008, 2009 e 2010, tenendo altresì conto delle operazioni effettuate dagli amministratori in conflitto di interessi con le soc. **[redacted]** e **[redacted]** che hanno provocato alla società Sermattei, *sub specie* di mancati incassi, un danno pari ad € 139.074,49.

Tale ultima somma, contrariamente a quanto sostenuto dalla Curatela Fallimentare, non può tuttavia essere sommata alle precedenti, in quanto ciò comporterebbe un'inaccettabile duplicazione delle poste risarcitorie, dal momento che i mancati proventi derivanti dal non aver incassato i crediti dalle soc. **[redacted]** e **[redacted]** già sono ricomprese nelle perdite come sopra quantificate, in quanto è evidente che laddove detti crediti fossero stati regolarmente incassati le perdite registrate dalla società poi fallita sarebbero state ben inferiori, se non quasi inesistenti.

Conclusivamente, ritiene il Collegio di poter quantificare in via equitativa il danno cagionato alla società Sarfrutta srl dalle condotte di *mala gestio* degli amministratori, anche alla luce delle indicazioni metodologiche offerte dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9100 del 6 maggio 2015, in complessivi € 73.416,65, danno che dovrà essere risarcito da **[redacted]**, **[redacted]** e **[redacted]**, in solido tra loro, quali amministratori in carica nell'anno 2006, ed € 182.481,19, somma a cui andrà detratto l'importo percepito in corso di causa dal Fallimento in conseguenza della transazione intercorsa con **[redacted]** **[redacted]**, da porre a carico di **[redacted]** e **[redacted]**, in solido tra loro, il primo quale amministratore in carica nell'annualità 2007 ed il secondo negli anni 2008, 2009 e 2010.

Tutti gli amministratori pertanto vanno condannati, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore della Curatela del Fallimento, non rilevando in questa sede la più o meno breve permanenza di ciascun soggetto all'interno dell'organo amministrativo della società, posto che tale circostanza



IL CASO.it

ha rilievo unicamente nei rapporti interni tra i debitori solidali, risultando invece inopponibile al creditore.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014, quelle sostenute dal Fallimento [redacted] srl, ammesso al gratuito patrocinio, devono fare integralmente carico sui convenuti soccombenti.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa e respinta, così provvede:

- Condanna [redacted] e [redacted], in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore della Curatela del Fallimento [redacted] srl, danno che si liquida in € 73.416,65, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fallimento e rivalutata di anno in anno sino al giorno di pubblicazione della sentenza;
- Condanna [redacted] e [redacted], in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore della Curatela del Fallimento [redacted] srl, danno che si liquida in complessivi € 182.481,19, somma da cui andrà detratto l'importo percepito dalla Curatela in conseguenza della transazione intervenuta in corso di causa con [redacted], oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fallimento e rivalutata di anno in anno sino al giorno di pubblicazione della sentenza;
- Condanna i convenuti in solido tra loro a rimborsare all'Erario le spese di lite sostenute dal Fallimento [redacted] srl, ammesso al gratuito patrocinio, spese che si liquidano in complessivi € 6.500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

Massa, 29/10/2015

Il Giudice est.

Dott.ssa Sara Farini

Il Presidente

dott. Giampaolo Fabbrizzi



IL CASO

IL CASO

IL CASO

IL CASO

IL CASO.it

IL CASO